ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 000028 DEL 10/06/2025

OGGETTO: **Chiusura temporanea della circolazione in via della Stazione S.P. n. 26 di Castelfidardo per la costruzione del nuovo ponte sul fosso Rigo.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

PRESO ATTO:

DEL Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2775 del 21.10.2022 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 -Componente 4 – Sub investimento 2.1b Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Decreto di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31.12.2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.08.2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Marche;

CHE tra gli interventi individuati dal sopracitato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2775 del 21.10.2022 rientrano anche quelli volti alla risoluzione delle problematiche idrauliche legate al Fosso Rigo, in località Monte Camillone di questo Comune, area nella quale il Consorzio di Bonifica delle Marche ha già rivestito ruoli attuativi in relazione ad altri interventi, realizzati o in fase di esecuzione;

CHE tra i vari interventi è stata prevista in via della Stazione lungo la S.P. n° 26 di Castelfidardo la realizzazione del nuovo ponte sul fosso Rigo demolendo contestualmente l'attuale;

CHE il cantiere per i lavori predetti ricade tra il Km 0 + 280 e il km 0 + 500 della S.P. n° 26 di Castelfidardo e che il tratto compreso tra il km 0 e il km 0 + 399 attraversa il centro abitato Monte Camillone;

CHE l'impresa aggiudicataria dei lavori predetti, individuata dal Consorzio di Bonifica delle Marche, è "Cav. ALDO ILARI srl" con sede in via Cafabbri n. 19 - 60041 Sassoferrato (AN);

CONSIDERATO:

CHE nonostante la possibilità di utilizzare un percorso alternativo che avrebbe allungato i chilometri e i tempi di percorrenza dei veicoli, creando gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina, sulle imprese e sui trasporti pubblici, è stata concordata con la Provincia di Ancona, proprietaria della strada, con il Consorzio di Bonifica delle Marche e con la Regione Marche, la costruzione di una strada by pass che permetta di garantire la circolazione stradale durante la maggior parte del tempo necessario all'esecuzione delle opere;

CHE con nota prot. n. 32868 del 13.09.2019 la Provincia di Ancona, proprietaria della strada, indicava le prescrizioni per la realizzazione del percorso stradale alternativo e che con la medesima nota sopracitata veniva indicato che il transito sul percorso stradale alternativo doveva avvenire a senso unico alternato, regolato a mezzo di impianto semaforico collocato al di fuori dell'area di cantiere e la velocità massima all'interno di tale area dovrà essere limitata a 30 km/h;

CHE in base all'art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 285 del 30.04.1992 il Comune di Castelfidardo è competente per la regolamentazione della circolazione stradale all'interno del centro abitato Monte Camillone;

CHE il 7.05.2025 con prot. 9707 il Consorzio di Bonifica delle Marche ha chiesto a questo Ente e alla Provincia di Ancona il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura ed all'interdizione al traffico a tutte le categorie di veicoli ed ai pedoni della S.P. n° 26 di Castelfidardo dal km 0+280 (in prossimità

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

File con impronta: 6949ac016f5069367711eef32fe86d8c8a93fcb7b3c80764ad2547c884308f2a
Firmato digitalmente da: RANIERI BOCCHINI. -- 10/06/2025 12:53:18

dell'accesso alla ditta Cisel srl) al km 0+500, dato che i lavori per la realizzazione della pista di cantiere come tracciato stradale alternativo sono in fase di ultimazione;

PRESO ATTO delle note pervenute dalla Regione Marche del 20.11.2024 prot. 24559 e del 3.06.2025 prot. 11899 con le quali si diffidavano la Provincia di Ancona e il Comune di Castelfidardo ciascuno per le proprie competenze, ad autorizzare la chiusura della viabilità per i tempi strettamente tecnici che la Direzione dei Lavori ha indicato nell'incontro del 27 maggio 2025, (ossia immediatamente), utilizzando la viabilità alternativa già positivamente valutata dai responsabili della viabilità locale e dalla provincia (bypass o altra viabilità esistente);

VISTO il nulla osta della Provincia di Ancona prot. 11900 del 3.06.2025 alla chiusura temporanea della S.P. n° 26 di Castelfidardo tra il km 0+300 ed il km 0+600 in seguito all'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni/indicazioni tecniche richieste dalla stessa amministrazione relativamente alla realizzazione del percorso stradale alternativo, ribadendo che:

- **la percorrenza all'interno dell'area di cantiere e quindi anche sul percorso stradale alternativo, dovrà essere limitata alla velocità massima di 30 km/h e dovrà essere consentita solamente in concomitanza agli orari di apertura del cantiere, al fine di assicurare un controllo sul regolare svolgimento della stessa da parte delle maestranze presenti;**
- **la percorrenza all'interno dell'area di cantiere e quindi anche sul percorso stradale alternativo, dovrà essere vietata nel caso in cui siano emanate dalla Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Allerte meteo contenenti criticità di colore arancione;**
- **la Ditta esecutrice sarà responsabile del mantenimento in efficienza e della custodia del percorso stradale alternativo, oltre che del rispetto delle prescrizioni sopra riportate e dovrà mettere in atto tutte le misure e cautele per garantire il normale transito veicolare in sicurezza, ovvero provvedere anche alla immediata chiusura del percorso stradale alternativo e conseguente deviazione su strade idonee limitrofe, se si dovessero verificare allagamenti o altre avversità meteorologiche che ne dovessero compromettere il regolare transito in sicurezza;**
- **la Ditta esecutrice dovrà farsi carico della risoluzione delle eventuali problematiche nel caso in cui la regolamentazione del traffico, dovuta alla presenza del cantiere, causi intralcio alla normale circolazione della vicina S.S. n° 16 Adriatica;**
- **nella segnaletica di preavviso venga specificato che il senso unico alternato sarà regolamentato da semafori;**
- **l'Impresa esecutrice dei lavori per l'installazione del cantiere stradale dovrà conformarsi agli schemi di segnaletica stradale da cantiere del D.M. del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e dovrà apporre, mantenere e custodire la segnaletica, sia diurna che notturna, in conformità alle vigenti normative del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di esecuzione e di attuazione e del suddetto D.M. del 10.07.02;**

RITENUTO di dover provvedere alla specifica regolamentazione della circolazione stradale sulla base di quanto stabilito dalla Provincia di Ancona, proprietaria della Strada, col proprio nulla osta prot. 11900 del 3.06.2025;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Dal 16 giugno 2025 e fino al termine dei lavori da realizzarsi sulla sede stradale, sulla base di quanto stabilito dalla Provincia di Ancona, Ente proprietario della Strada, col proprio nulla osta prot. 11900 del 3.06.2025 e precisamente:

1. **La chiusura temporanea della S.P. n. 26 di Castelfidardo tra il km 0+300 ed il km 0+600.**

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

2. **Contestualmente è consentita la circolazione nel percorso stradale alternativo cosiddetto by pass a senso unico alternato, regolamentata da impianto semaforico temporaneo, esclusivamente in concomitanza agli orari di apertura del cantiere, stabiliti dalle ore 8.00 alle ore 17.30 eccetto sabato e festivi, al fine di assicurare un controllo sul regolare svolgimento della stessa da parte delle maestranze presenti: potranno essere stabilite e concordate ulteriori chiusure temporanee per eventuali esigenze di cantiere;**
3. **In tutto il tratto di centro abitato Monte Camillone e nel tratto interessato dai lavori il limite massimo di velocità di 30 km/h;**
4. **La percorrenza all'interno dell'area di cantiere e quindi anche sul percorso stradale alternativo cosiddetto by pass, dovrà essere vietata nel caso in cui siano emanate dalla Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Allerte meteo contenenti criticità di colore arancione;**
5. **La Ditta "Cav. ALDO ILARI srl" con sede in via Cafabbri n. 19 - 60041 Sassoferrato (AN), esecutrice dei lavori sarà responsabile del mantenimento in efficienza e della custodia del percorso stradale alternativo, oltre che del rispetto delle prescrizioni sopra riportate e dovrà mettere in atto tutte le misure e cautele per garantire il normale transito veicolare in sicurezza, ovvero provvedere anche alla immediata chiusura del percorso stradale alternativo e conseguente deviazione su strade idonee limitrofe, se si dovessero verificare allagamenti o altre avversità meteorologiche che ne dovessero compromettere il regolare transito in sicurezza;**
6. **La Ditta esecutrice dovrà farsi carico della risoluzione delle eventuali problematiche nel caso in cui la regolamentazione del traffico, dovuta alla presenza del cantiere, causi intralcio alla normale circolazione della vicina S.S. n° 16 Adriatica;**
7. **Nella segnaletica di preavviso deve essere specificato che il senso unico alternato sarà regolamentato da semafori;**
8. **La ditta esecutrice, per l'installazione del cantiere stradale, dovrà conformarsi agli schemi di segnaletica stradale da cantiere del D.M. del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e dovrà apporre, mantenere e custodire la segnaletica, sia diurna che notturna, in conformità alle vigenti normative del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di esecuzione e di attuazione e del suddetto D.M. del 10.07.02;**
9. **La segnaletica stradale temporanea da posizionare in base agli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Codice della Strada dovrà tener conto del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.02 e di quanto concordato con il Consorzio di Bonifica delle Marche e l'Ufficio Traffico di questo Comune;**
10. **Il responsabile dei lavori e/o degli interventi suddetti oggetto del presente atto, dovrà collocare tutta la segnaletica stradale occorrente e adottare a propria cura tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, sollevando questo Ente da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi.**
11. **È fatto obbligo inoltre di coprire tutta la segnaletica stradale permanente e già esistente che contrasta con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza e ripristinare, alla fine dei lavori, lo stato della segnaletica stradale permanente preesistente sul posto ed eliminando tutta quella temporanea.**

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del N.C.d.S. sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente Ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo.

È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Luca Finaurin
Castelfidardo, 10/06/2025

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
BOCCHINI RANIERI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it